

DIRITTI

Affidamento dei figli: cosa succede quando non è condiviso?

Da Bari il caso dell'affidamento al padre in via esclusiva di una bambina. Secondo i giudici la madre non è idonea. La bambina affidata a lei aveva cominciato a prendere voti bassi e troppo spesso mangiava cibo spazzatura. L'opinione dell'avvocato di famiglia



L'affidamento condiviso è la regola perché risponde al diritto alla bigenitorialità del minore. Può essere derogato solo

quando ci sono gravi ragioni», parte da questa base l'avvocato **Marco Meliti**, Presidente della Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, per parlare dei casi, sempre più frequenti di scontri nella custodia e di allontanamento dei figli dai genitori.

L'ultimo caso arriva da Bari. Il tribunale ha deciso di affidare in via esclusiva al padre la figlia di una coppia divorziata. La mamma è stata considerata **inadatta a prendersi cura della figlia**, che avrebbe esposto «a gravi rischi per la salute» con un'alimentazione da fast food e di aver fatto calare il suo rendimento scolastico. Secondo i giudici la donna non avrebbe più «il pieno controllo delle attività genitoriali» e ha perso anche la responsabilità genitoriale.

Nella scelta del giudice hanno pesato le gravi ragioni che portano a derogare dall'affidamento condiviso. Quali possono essere? Non è codificato e quindi si presentano di volta in volta casi diversi.

«Una delle problematiche che si sono maggiormente poste è quella legata all'applicazione indiscriminata della cosiddetta PAS, la sindrome da alienazione genitoriale, in inglese ***Parental Alienation Syndrome***, teoria che non ha trovato alcun riconoscimento scientifico. Così si è cercato di teorizzare che ogni volta che il minore manifestati un rifiuto verso l'altro genitore, questo dipenda sempre dalla madre malevola. Una facile scorciatoia che non tiene conto che possono essere molte le ragioni che portano un bambino a rifiutare un genitore, come nei casi di maltrattamento» spiega l'avvocato.

Bisogna guardare con cautela alle reali ragioni che sono alla base di un rifiuto e ascoltare i bambini. «Nel caso di Bari la vicenda è piuttosto complessa e, spesso, i casi come questo sono difficili da gestire anche per il giudice. Qui il rapporto con **il padre era diventato quasi inesistente**, dato che la madre ne ostacolava la relazione e gli incontri. La madre non ha collaborato con i servizi sociali e, secondo quanto riportato, non è stata ritenuta idonea a seguirla negli studi, oltre a non farle seguire una dieta adeguata alla sua età».

«La parte debole di tutte queste situazioni, come in questo caso, è che la bambina, abituata a vivere solo con la madre, pur con tutte le difficoltà presentate, **entro 10 giorni dovrà andare a vivere con il padre, peraltro con la sospensione anche delle visite materne**. Per cui lo strappo più grande lo pagano sempre i minori» aggiunge Marco Meliti.

Una sentenza recente della Corte di Cassazione dice che la madre non perde la responsabilità genitoriale anche se si oppone al rapporto padre-figlio perché il diritto alla genitorialità è, in primo luogo, un diritto dei figli. «Si assiste a una medicalizzazione eccessiva dei procedimenti di diritto di famiglia. Quasi si pretende che la coppia separata, dal punto di vista genitoriale, funzioni meglio di quella convivente. L'allontanamento e gli altri gravi provvedimenti autoritari dovrebbero essere l'*extrema ratio*. Bisogna lavorare sulla disponibilità delle parti a condividere la genitorialità e garantire un ascolto attento dei disagi manifestati dal minore che va ripetuto nel tempo» conclude il legale.

L'affidamento condiviso è preferenziale. Contando che l'85% delle separazioni sono consensuali vuol dire che qui si è risolta con accordo anche la gestione dei figli. Nel 15% di giudiziale ci sono questi casi. «In quello di Bari il tribunale ha reputato che il modello educativo della madre, rimasto l'unico visto che non c'erano contatti con il padre, fosse contrario agli interessi del minore. **Il diritto degli adulti deve cedere il passo rispetto a quello dei minori**».